



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 195/23/CONS

PARERE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DA BRENNERCOM S.P.A. A FASTWEB S.P.A. E LA RELATIVA PROROGA DI DIRITTI D'USO DI RADIOFREQUENZE IN BANDA 3.4-3.6 GHZ NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la decisione n. 2008/411/CE della Commissione europea, del 21 maggio 2008, *relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità*, come modificata da ultimo dalla decisione della Commissione n. (UE) 2019/235 del 24 gennaio 2019;

VISTA la delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz*”;

VISTO il bando di gara, con il relativo disciplinare, concernente le procedure di assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access (BWA)* nella banda a 3.5 GHz;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell'8 maggio 2018, recante "*Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 183/18/CONS del 11 aprile 2018, recante "*Parere, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sulle richieste degli operatori Aria S.p.A., Go internet S.p.A., Linkem S.p.A., Mandarin S.p.A. e TIM S.p.A. di proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui alla delibera n. 209/07/CONS*";

VISTA la delibera n. 66/22/CONS, del 3 marzo 2022, recante "*Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sull'autorizzazione degli operatori LINKEM S.p.A. e TIM S.p.A. al trasferimento reciproco e proroga di diritti individuali d'uso di radiofrequenze in banda 3.4-3.6 GHz*";

VISTA la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il MIMIT), datata 28 aprile 2023 (prot. AGCOM n. 0114766 di pari data), con la quale detto Ministero ha richiesto il parere dell'Autorità sull'istanza del 28 aprile 2023 presentata dalla società Fastweb S.p.A. (di seguito FASTWEB), di trasferimento, ai sensi dell'art. 64 del Codice, e di contestuale proroga, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Codice, dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz assegnati nella Provincia autonoma di Bolzano alla società Brennercom S.p.A. (di seguito BRENNERCOM);

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S4700, pervenuto con nota prot. AGCOM n. 0178588 del 5 luglio 2023, reso su richiesta dell'Autorità (nota prot. AGCOM n. 161657 del 16 giugno 2023), ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice*, in relazione ai profili di competenza ivi previsti;

RITENUTO che, alla luce di quanto già previsto dalla delibera n. 183/18/CONS, concernente la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, nella quale è stato esaminato e disciplinato il tema della proroga dei diritti d'uso in tale banda, con le relative condizioni di autorizzazione ai fini dell'uso efficiente dello spettro, confermate anche nella delibera n. 66/22/CONS, nonché del suddetto parere dell'AGCM, l'Autorità può formulare il proprio parere, ai sensi degli artt. 64 e 62, comma 3, del *Codice*;



CONSIDERATO quanto segue:

1 L'istanza di FASTWEB

1. Il MIMIT, con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0114766 del 28 aprile 2023, ha richiesto, ai sensi dell'art. 64 e dell'art. 62, comma 3, del *Codice*, il parere di competenza dell'Autorità, concernente l'istanza di FASTWEB, sottoscritta anche da BRENNERCOM, di trasferimento a FASTWEB e contestuale proroga fino al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, assegnati nel 2008 dal Ministero a BRENNERCOM. Tali diritti sono stati rilasciati ai sensi della delibera n. 209/07/CONS, e sono relativi a due blocchi di 21 MHz posizionati negli intervalli 3479-3500 MHz e 3579-3600 MHz per l'area di estensione geografica corrispondente alla Provincia autonoma di Bolzano. Nella suddetta nota il MIMIT ha rappresentato inoltre *“che i diritti d'uso in questione essendo in scadenza il prossimo 30 giugno in pendenza della procedura ex artt. 63 e 64 del Codice delle comunicazioni elettroniche restano, comunque, validi e nella disponibilità degli attuali utilizzatori fino alla conclusione del procedimento ed in considerazione del parere che sarà rilasciato da codesta Autorità”*.
2. L'istanza presentata segue la sottoscrizione tra le società di un contratto (il “Contratto di Cessione”, di seguito anche “contratto”) il quale prevede che la cessione dei diritti d'uso sia subordinata al verificarsi di talune condizioni, tra le quali il rilascio della prescritta autorizzazione al trasferimento di tali diritti d'uso, ai sensi dell'articolo 64 del *Codice* nonché l'assenso alla proroga della durata dei medesimi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del *Codice*.
3. L'istanza è corredata da un Piano tecnico finanziario sottoscritto da FASTWEB, come previsto all'art. 62, comma 3, del *Codice*. Tale Piano descrive lo sviluppo della propria rete in tale banda nel periodo di proroga richiesta, con l'integrazione delle frequenze acquisite da BRENNERCOM, nell'area interessata dal citato contratto di cessione. Il Piano illustra le motivazioni alla base della richiesta, riconducendola in particolare agli obiettivi di sviluppo del 5G, essendo la società titolare di altri diritti d'uso nella medesima banda, già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2029, di cui alla delibera n. 183/18/CONS, in tutto il territorio nazionale.
4. Inoltre, l'istanza contiene anche i seguenti impegni: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]; 2) ridurre l'ampiezza dei blocchi oggetto di proroga da 21 a 20 MHz

all'attuale scadenza dei diritti d'uso, ovvero restituzione dei 2 MHz eccedenti, anche prima della scadenza, allo Stato, senza oneri; 3) inviare al Ministero e all'Autorità, con cadenza annuale, l'aggiornamento della documentazione prevista per i diritti d'uso, comprendente informazioni riepilogative sulle attività di diffusione delle tecnologie adoperate; 4) aderire a un Piano di riorganizzazione per la deframmentazione frequenziale della banda e il raggiungimento della contiguità delle dotazioni spettrali; [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; 6) corrispondere, per il periodo a partire dall'inizio della proroga, i contributi che FASTWEB ritiene debbano essere parametrati, a parità di frequenze, durata dei diritti d'uso ed area di estensione geografica del diritto, allo stesso prezzo già fissato per le precedenti proroghe; 7) corrispondere i suddetti contributi secondo le modalità di pagamento che verranno fissate dal Ministero o da eventuali disposizioni di legge; 8) rispettare il meccanismo definito dell'Autorità ai fini della deframmentazione verticale dei diritti d'uso.

5. In relazione alla predetta istanza, l'Autorità, con nota di cui al prot. AGCOM n. 0121190 del 5 maggio 2023, ha richiesto a FASTWEB un'integrazione documentale, volta ad acquisire, in particolare, ulteriori informazioni relative all'uso delle frequenze e al Piano tecnico finanziario presentato, riscontrata dalla società con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0130191 del 15 maggio 2023.

2. Il contesto normativo-regolamentare di riferimento

6. Le frequenze in oggetto rientrano nella banda 3.4-3.8 GHz, una delle tre cosiddette bande pioniere per lo sviluppo del 5G, armonizzata ai sensi della decisione comunitaria n. 2008/411/EC, come modificata dalla decisione (UE) 2019/235. La porzione bassa di tale banda, qui di interesse, corrispondente all'intervallo 3.4-3.6 GHz, è stata assegnata nel 2008 dall'allora MISE sulla base delle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS. In particolare, in ogni regione sono stati assegnati, con durata iniziale di 15 anni, 3 blocchi da 2x21 MHz¹.
7. Nel 2018, il MISE (ora MIMIT), con parere favorevole dell'Autorità, di cui alla delibera n. 183/18/CON², ha autorizzato la maggior parte delle istanze di proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in questione avanzate da quasi tutti gli aggiudicatari. Con detta delibera, l'Autorità ha introdotto misure tecnico-regolamentari al fine di favorire l'incremento delle dinamiche competitive e di

¹ Tenendo conto della modalità prevalente di impiego FDD all'epoca adottata per le frequenze in questione.

² I cui contenuti sono stati pubblicati sul sito *web* dell'Autorità il 24 aprile 2018.

garantire l'uso efficiente della banda, in ragione anche del mutato quadro di impiego della stessa verso il 5G, tra cui la previsione di un limite di aggiudicazione (c.d. *cap*) di 100 MHz nella banda 3.4-3.6 GHz per ciascun titolare di diritti d'uso, valutato su base nazionale e per ciascuna area di estensione geografica (come definita nelle assegnazioni originarie), e la necessità di deframmentare la medesima banda, attraverso una riorganizzazione (c.d. *reshuffling*), anche favorendo possibili operazioni di *trading* dello spettro affinché ciascun titolare di diritti d'uso potesse avere una dotazione spettrale quanto più possibile uniforme a livello geografico fra le varie aree e contigua in frequenza. Si ricorda inoltre che, a partire dall'inizio del periodo di proroga, gli operatori beneficiari della stessa sono stati tenuti a restituire 1 MHz accoppiato (FDD) delle loro assegnazioni originarie, passando a blocchi di 2x20 MHz. La delibera ha definito anche la misura dei contributi da corrispondere per il periodo della proroga.

8. Successivamente, a valle della presentazione di nuove istanze di trasferimento e proroga nel 2021, è stato quasi completato il processo di riassetto della banda 3.4-3.6 GHz su base nazionale. Le nuove istanze sono state autorizzate, per quanto di competenza dell'Autorità, con la delibera n. 66/22/CONS. In tal modo le frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz sono state prorogate agli operatori assegnatari uniformando le scadenze al 31 dicembre 2029 su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di un blocco in Valle d'Aosta e un blocco nella Provincia autonoma di Bolzano.
9. Oltre a ciò, gli operatori beneficiari della proroga sono stati tenuti ad aderire a un Piano di riorganizzazione per la deframmentazione geografica (c.d. verticale) e frequenziale (c.d. orizzontale) della banda in questione e il raggiungimento quindi dell'uniformità geografica e della contiguità spettrale delle assegnazioni di tutti gli operatori in banda, finalizzato ad ottimizzare lo sviluppo del 5G e a migliorare i relativi servizi. Tale impegno, da implementarsi al più tardi entro la scadenza originaria dei diritti d'uso, ha rappresentato una condizione necessaria ai fini della proroga stessa.
10. A tal riguardo, nel mese di dicembre 2022, gli operatori coinvolti hanno comunicato il completamento del processo di *reshuffling* e il raggiungimento di detta deframmentazione, in linea con il percorso promosso dall'Autorità per la banda in questione, rimanendo al momento scoperti, come visto, in quanto non ancora prorogati, solamente un blocco di spettro nella Provincia autonoma di Bolzano e un blocco nella Regione Valle d'Aosta.
11. La successiva Tabella 1 fornisce il quadro dei diritti d'uso esistenti nella banda 3.4-3.6 GHz, determinato anche in forza dei trasferimenti e dei consolidamenti societari intervenuti nel tempo, con effetto a partire dall'inizio del periodo di proroga per




ciascun operatore (luglio 2023). Tali diritti d’uso risultano ad oggi assegnati in tutte le aree geografiche agli operatori FASTWEB, OPNET (ex Linkem) e TIM, con scadenza al 31 dicembre 2029, con la sola eccezione dei due blocchi di cui sopra, di cui quello nella Provincia autonoma di Bolzano, assegnato a BRENNERCOM, è oggetto del presente provvedimento. La Tabella presenta quindi un quadro di assegnazione della banda quasi del tutto deframmentato sia in ambito geografico che frequenziale ed uniforme, ad eccezione delle due suddette aree.

Tabella 1

	3440 MHz	3460 MHz	3480 MHz	3500 MHz	3540 MHz	3560 MHz	3580 MHz
Abruzzo	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Basilicata	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Bolzano	OPNET	TIM	Brennercom		Fastweb	Fastweb	Brennercom
Calabria	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Campania	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Emilia-R	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Friuli-VG	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Lazio	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Liguria	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Lombardia	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Marche	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Molise	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Piemonte	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Puglia	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Sardegna	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Sicilia	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Toscana	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Trento	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Umbria	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Valle d'Aosta	OPNET	TIM	Eolo		Fastweb	Fastweb	Eolo
Veneto	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb

Le colonne rappresentano blocchi da 20 MHz. La porzione centrale da 3480 a 3560 MHz è in uso alla Difesa.

12. Il quadro regolatorio dei titoli originariamente rilasciati (ai sensi della delibera n. 209/07/CONS e del relativo bando di gara) include una serie di condizioni e obblighi specifici in capo ai titolari dei diritti d’uso dello spettro che sono stati mantenuti nell’autorizzazione delle precedenti istanze di *trading* e di proroga.
13. Il *Codice* disciplina all’art. 64 il *trading* delle frequenze, prevedendo che l’Autorità, nel formulare il proprio parere al MIMIT, valuti che non vi siano distorsioni della



concorrenza, sentendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il comma 4, dell'art. 64, prevede che il Ministero possa apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità e che in caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti debbano rispettare tale uso armonizzato.

14. Il *Codice* disciplina invece la proroga dei diritti d'uso all'art. 62: il comma 2 delinea i criteri a cui attenersi nel decidere in merito ad un'istanza di proroga, mentre il comma 3 stabilisce che la proroga può essere concessa, per un periodo fino a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori, la cui congruità viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità, anche in relazione alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. Il successivo comma 6 prevede che la durata dei diritti d'uso possa essere adeguata a garantire la simultaneità della scadenza dei diritti in una o più bande.
15. L'Autorità, in virtù delle suddette norme del *Codice*, nonché di quanto previsto dalla legge istitutiva e dalle altre disposizioni comunitarie, è tenuta quindi ad effettuare una valutazione degli effetti dell'istanza presentata, concernente sia il trasferimento che la proroga dei diritti d'uso in esame, in particolare in termini di utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro, conseguimento di obiettivi di interesse generale, diffusione di servizi *wireless* a banda larga e ultra-larga, nonché di promozione della concorrenza, sviluppo del mercato e benefici per gli utenti. Nel seguito si esporranno le valutazioni dell'Autorità, anche alla luce del parere dell'AGCM.
16. Per quanto concerne il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto, nella banda 3.4-3.6 GHz, occorre considerare, come da prassi, la posizione in particolare della società acquirente nei mercati di riferimento relativi ai servizi forniti attraverso i diritti d'uso in questione. Allo scopo, si può fare riferimento, come descritto in seguito, alla distribuzione delle risorse spettrali e ai dati più aggiornati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Autorità.
17. Per quanto riguarda la proroga dei diritti d'uso in esame, come noto, la delibera n. 183/18/CONS, adottata a valle di un procedimento di consultazione pubblica, ha ampiamente esaminato e disciplinato il tema in questione, determinandone le relative condizioni di autorizzazione ai fini dell'uso efficiente dello spettro che costituiscono quindi il necessario riferimento anche per il procedimento in oggetto. Tali condizioni sono state confermate anche nella delibera n. 66/22/CONS, relativa ad un caso simile e peraltro più esteso del presente di proroga e trasferimento di frequenze nella medesima banda 3.4-3.6 GHz.



18. Alla luce di tali consolidate previsioni, concernenti la proroga delle frequenze in questione, si richiama anche il riferimento alla “*esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori*” di cui al comma 3, dell’articolo 62, del *Codice*, così come il monito ad assicurare “*la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio*” di cui al comma 2, *lett. c*), dell’articolo 58 del *Codice*. Tali previsioni, sostanziandosi in una omogeneità di metodo e criteri, non escludono, in ogni caso, la necessità di valutare le circostanze che ricorrono in concreto nel caso di specie, effettuando, secondo un approccio “caso per caso”, le ulteriori necessarie attività di competenza dell’Amministrazione, inclusive della valutazione di congruità prevista per i Piani tecnico finanziari.

3. Le valutazioni dell’Autorità

19. L’Autorità deve valutare l’istanza di FASTWEB, concernente il *trading* e la proroga, ponderando l’effetto complessivo dell’operazione proposta, in relazione, da un lato, all’uso efficiente della banda in esame, e dall’altro alle condizioni della concorrenza nel mercato, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e degli investimenti programmati, con specifico riguardo al dispiegamento della rete, tenuto anche conto della specificità del caso in esame. Ciò, con una valutazione dell’impatto competitivo del combinato trasferimento-proroga, anche in quanto l’istanza complessiva risulta condizionata all’ottenimento di entrambi i tipi di autorizzazione.
20. In particolare, considerata la tipologia di servizi forniti dalla società acquirente, si osserva che FASTWEB è attiva prevalentemente nei mercati dei servizi di accesso su rete fissa, nel cui perimetro, come noto, rientrano i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie *Fixed Wireless Access* (FWA), oltre a quelle in rame e fibra ottica.
21. Sotto il profilo competitivo, e considerando l’ambito nazionale, in quanto sia l’operatore acquirente FASTWEB che i concorrenti in banda offrono servizi su tale scala geografica, si osserva innanzitutto quanto segue. I dati ultimi dell’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Autorità (n. 1/2023) evidenziano al dicembre 2022, nel mercato dei servizi di accesso alla rete fissa a banda larga ed ultra-larga, forniti attraverso le tecnologie xDSL, fibra ottica e *wireless* fisse, con estensione geografica nazionale, tra cui rientra anche il FWA, una quota di mercato di FASTWEB, pari al 14,1% di accessi diretti complessivi, ovvero pari al 14,4% in caso di accessi *broadband* e *ultra broadband*, con una quota specifica non rilevata di accessi FWA, inferiore quindi allo 0,5%. Ciò indica una quota di mercato relativa agli accessi diretti complessivi inferiore a quella di altri operatori, tra cui in particolare TIM (41,7%), poi Vodafone (16,3%) e Wind Tre (14,2%), le ultime due



con quote confrontabili a quella di FASTWEB; una situazione analoga si avrebbe anche ove considerati i soli accessi *broadband* e *ultra broadband*.

22. Si osserva altresì che FASTWEB è attivo anche come operatore mobile e la banda in questione può essere impiegata anche per tali tipi di comunicazioni. Tuttavia, dagli ultimi dati dell'Osservatorio disponibili non si rileva per FASTWEB una quota di mercato significativa nel mercato delle comunicazioni mobili, e peraltro in tale mercato la competizione non avviene su un'unica banda, ma tipicamente impiegando un ventaglio di frequenze. Pertanto, tenuto conto che FASTWEB già possiede frequenze in tale banda, non si rilevano effetti significativi dell'operazione neanche in tale mercato. L'operatore in questione non detiene pertanto nei mercati considerati una forza tale da prospettare effetti distorsivi delle dinamiche competitive.
23. Inoltre, sono presenti nell'area in questione, oltre a FASTWEB, che, come detto, è comunque già attivo nella medesima area, due altri concorrenti come OPNET e TIM, entrambi operatori con offerte *wholesale*, ponendo a tre il numero minimo di concorrenti nella Provincia autonoma di Bolzano, nella suddetta banda.
24. Sempre in chiave competitiva, si osserva che uno dei fattori produttivi per la definizione delle strategie di *business* da parte degli operatori è rappresentato dalla dotazione di risorse frequenziali su cui poter far leva per l'offerta dei propri servizi *wireless*. FASTWEB dispone attualmente nella banda 3.4-3.6 GHz di diritti d'uso che corrispondono a 40 MHz in tutte le aree di estensione geografica, tutti con scadenza al 31 dicembre 2029. Con le frequenze in oggetto, passando ad 80 MHz nella sola area in questione, la dotazione spettrale media su scala nazionale (sia generale che normalizzata per popolazione) rimarrebbe pressoché invariata. FASTWEB, a valle dell'operazione in esame, rientrerebbe entro il *cap* frequenziale previsto, pari a 100 MHz, sia a livello nazionale che nella sola area di estensione geografica della Provincia autonoma di Bolzano, senza quindi alterare sostanzialmente l'assetto della distribuzione frequenziale tra gli operatori nella banda in questione.
25. Contestualmente al trasferimento di frequenze in esame, FASTWEB chiede la proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz che acquista da BRENNERCOM in virtù di un contratto di cessione. Tanto considerato, si osserva che l'Autorità ha già valutato, favorevolmente, con la delibera n. 183/18/CONS, la possibilità di prorogare le frequenze degli operatori nella banda e in particolare di



- quelle nella titolarità di Aria/Tiscali, successivamente trasferite a FASTWEB³. Ciò sulla base di un quadro e di un contesto di sviluppo del mercato che, da un esame della nuova istanza, non appare sostanzialmente variato o quantomeno influenzato dal trasferimento delle frequenze in parola e dalla proroga. La proroga richiesta, a valle del trasferimento, porterebbe al riallineamento della scadenza dei diritti d'uso in questione alla data del 31 dicembre 2029 già prevista per gli altri diritti d'uso.
26. Non appaiono, dunque, sussistere ostacoli di carattere regolamentare e/o competitivo che potrebbero presentarsi dalla proroga dei diritti d'uso in esame, né l'operazione appare porre questioni di concentrazione o accaparramento anti-competitivo delle risorse spettrali, né altre criticità di ordine concorrenziale o in relazione allo sviluppo del mercato.
27. Non si rilevano inoltre vincoli concorrenziali tali da incidere sulle valutazioni effettuate o disposizioni regolamentari o misure previste dal *Codice* che influiscano sul mercato dei servizi nella banda in esame nel periodo di tempo a cui la proroga si riferisce e che riguardino l'uso di tali frequenze.
28. Al pari di quanto effettuato sinora per la stessa banda nel resto del Paese, si ritiene opportuno proseguire nel processo di riorganizzazione (*reshuffling*) frequenziale e geografica della banda in questione 3.4-3.6 GHz, in coerenza con quanto già disposto dall'Autorità, sia con la delibera n. 183/18/CONS, che successivamente con la delibera n. 66/22/CONS. Al fine si osserva che l'autorizzazione al trasferimento dei diritti d'uso in esame da BRENNERCOM a FASTWEB e alla proroga, nell'area in questione, porterebbe inizialmente FASTWEB ad avere in banda 3.4-3.6 GHz due blocchi non contigui ma separati da una porzione attualmente in uso alla Difesa, rispettivamente da 20 MHz e da 60 MHz⁴, suscettibili di ulteriore ottimizzazione.
29. L'operazione di trasferimento in oggetto avrebbe in ogni caso il vantaggio di tendere a razionalizzare la banda 3.4-3.6 GHz, in linea con il processo di deframmentazione verticale ed orizzontale sulla banda pioniera 5G 3.4-3.8 GHz, in linea anche con gli orientamenti di *policy* comunitaria di cui alla Comunicazione della Commissione sulla Gigabit Society e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/235, del 24 gennaio 2019. In altri termini, l'operazione in questione

³ Cfr. delibera n. 477/18/CONS recante il “*Parere ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 259/2003 in merito al trasferimento di diritti d'uso di frequenze nella banda 3,4-3,6 GHz da parte della società Aria S.p.A. alla Società Fastweb S.p.A.*”.

⁴ Varie soluzioni appaiono pertanto percorribili. Tra queste, ad esempio, la possibilità per FASTWEB di avere 2 blocchi separati ma di pari dimensione (da 40 MHz ciascuno, anziché di dimensione differente), con la possibilità da parte di TIM di uniformarsi al medesimo blocco ad essa già assegnato verticalmente in altre aree geografiche.



porterebbe ad avere anche nell'area geografica in questione alcuni scenari di frequenze migliori per tutti gli operatori assegnatari, con la possibilità di migliorare la dinamica competitiva e dispiegare pienamente i benefici della tecnologia 5G. Ciò in maniera strutturale, avendo come beneficiari non solo il soggetto acquirente ma anche altri operatori del mercato.

30. Riguardo le possibili soluzioni per raggiungere la maggiore contiguità spettrale, cui peraltro FASTWEB si è impegnata nell'istanza, si ritiene più opportuno che sia la stessa società a presentare la proposta più appropriata rispetto alle proprie strategie di pianificazione di rete per raggiungere, comunque senza indugio a partire dall'autorizzazione del *trading*, l'uso più efficiente della banda, eventualmente sotto il coordinamento del MIMIT, tenuto conto anche delle necessità degli altri operatori presenti in banda.
31. Con riguardo infine alla valutazione, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del *Codice*, della congruità del Piano tecnico finanziario presentato dall'operatore acquirente ai fini dell'autorizzazione alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in questione, si rileva che, secondo quanto specificato dalla società, il Piano oggi presentato si pone in continuità con quello presentato da Aria/Tiscali nel 2017, funzionale alla proroga dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, di cui alla delibera n. 183/18/CONS, già ritenuto congruo, poi fatto proprio ed integrato da FASTWEB ed oggetto del procedimento di trasferimento di cui alla delibera n. 477/18/CONS. Con l'odierno Piano, la società fornisce quindi un aggiornamento fino al 2029 focalizzato sulla Provincia autonoma di Bolzano, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
32. Ciò appare coerente con l'obiettivo di assicurare la fornitura e la continuità dei servizi *wireless broadband* e favorire la più ampia diffusione della banda larga e ultra-larga, a beneficio dei consumatori nel loro complesso ed in maniera quanto più uniforme sul territorio nazionale, in linea con quanto previsto dal *Codice*.
33. Tanto considerato, l'Autorità ritiene, per quanto di propria competenza, il Piano tecnico finanziario oggi presentato congruo ai fini della richiesta di autorizzazione alla proroga dei diritti d'uso in esame.

34. Ciò stabilito, è comunque necessario prevedere per il caso in esame alcune misure regolamentari a corredo dell'autorizzazione, cui peraltro FASTWEB si è impegnata nell'istanza, come più avanti indicato, in linea con quanto già disposto con le delibere n. 283/18/CONS e n. 66/22/CONS.
35. In merito alla questione dei contributi per l'uso ottimale delle frequenze, si ritiene proporzionato e non discriminatorio che questi siano calcolati con le stesse modalità già stabilite per tale banda con la delibera n. 183/18/CONS, in maniera proporzionata alla quantità di spettro dei diritti d'uso, alla durata e all'area di estensione geografica degli stessi
36. Infine, si evidenzia che il presente provvedimento disciplina la gestione dei diritti d'uso delle frequenze senza pregiudicare le ulteriori competenze dell'Autorità in materia di tutela dell'utenza. Risulta che BRENNERCOM abbia [REDACTED] [REDACTED], e pertanto, considerata la presentazione dell'istanza in oggetto a ridosso della scadenza dei diritti d'uso, l'Autorità si riserva di intervenire successivamente, ove necessario, nell'ambito delle proprie competenze, sugli aspetti relativi a tale materia.

4. Il parere dell'AGCM ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Codice

37. Sulle valutazioni sin qui espresse, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del Codice, ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere il proprio parere in relazione ai profili di competenza.
38. Nel merito, l'AGCM, nella sua riunione del 28 giugno 2023, ha formulato le seguenti osservazioni e valutazioni, contenute nel parere n. S4700, trasmesso all'Autorità e pervenuto in data 5 luglio 2023.
39. Nel suddetto parere l'AGCM ha fornito il proprio inquadramento del caso in esame e le proprie valutazioni relative alle conseguenze sulla concorrenza di tale operazione, anche utilizzando i dati dell'Osservatorio dell'Autorità, confermando pienamente il quadro e le valutazioni di cui sopra dell'Autorità.
40. In particolare, l'AGCM, dopo una breve sintesi dell'operazione, ha osservato che i mercati del prodotto interessati al trasferimento di frequenze in esame sono: i) il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, inclusa la tecnologia FWA; ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.
41. Al fine, l'AGCM ha rimarcato di aver definito i due suddetti mercati, sotto il profilo geografico, come aventi un'estensione coincidente col territorio nazionale. In particolare, ha evidenziato come il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso sia



caratterizzato, sulla generalità del territorio nazionale, da una posizione dominante da parte di TIM S.p.A., unico operatore dotato di un'infrastruttura di rete che copre l'intero territorio nazionale. Il mercato dei servizi al dettaglio, analogamente, ha anch'esso dimensione nazionale. Infatti, la struttura del mercato a monte, da cui derivano gli obblighi regolamentari in capo a TIM S.p.A., uniforma a livello nazionale le condizioni di approvvigionamento dell'accesso alla rete e, dunque, una parte rilevante dei costi degli operatori attivi nel mercato a valle, che tendono ad offrire servizi al dettaglio su tutto il territorio nazionale al fine di ottimizzare la propria competitività.

42. Secondo l'AGCM, l'operazione in esame non dà, quindi, luogo a criticità concorrenziali per quanto attiene al mercato dei servizi all'ingrosso, mentre rispetto al mercato dei servizi al dettaglio, FASTWEB è presente con una quota del 14,1% di linee attive (dati Osservatorio AGCOM n. 1/2023). La quota di mercato è quindi inferiore a quella di TIM S.p.A. e confrontabile a quella di altri operatori, come già sopra specificato. Nel caso di specie, l'AGCM evidenzia anche che l'operazione si svolge limitatamente alla Provincia Autonoma di Bolzano e pur volendo restringere l'analisi a tale ambito territoriale l'operazione non appare suscitare particolari criticità, in quanto rimarranno attivi almeno tre operatori concorrenti all'interno della sola banda 3.4-3.6 GHz, laddove i medesimi servizi possono essere forniti anche tramite l'utilizzo di altre bande di frequenze assegnate ad altri operatori. L'AGCM evidenzia poi, in linea con quanto rilevato dall'Autorità, che FASTWEB è attiva anche nella fornitura di servizi di telecomunicazioni su rete mobile, ma con una posizione competitiva al momento trascurabile e che d'altronde, la competizione su tale mercato avviene anche mediante l'utilizzo di altre bande di frequenza, rimarcando in ogni caso che FASTWEB già possiede blocchi di frequenze in tale banda in tutto il territorio nazionale e che, dunque, l'operazione appare volta a completare la dotazione frequenziale di tale operatore.
43. Anche per quanto concerne la proroga dei diritti d'uso in esame, l'AGCM evidenzia come questa sia in linea con quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 66/22/CONS, che ha uniformato le scadenze dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz degli assegnatari richiedenti al 31 dicembre 2029, su tutto il territorio nazionale, ad eccezione proprio del blocco in esame nella Provincia autonoma di Bolzano (assegnato a BRENNERCOM) e di uno in Valle d'Aosta (assegnato a EOLO S.p.A.).
44. Ciò posto, l'AGCM conclude, ritenendo che *“l'acquisizione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz dalla società Brennercom S.p.A. alla società Fastweb S.p.A. nella Provincia Autonoma di Bolzano e contestuale proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso oggetto di trasferimento non risulta idonea ad*



alterare la concorrenza nei mercati interessati, in quanto sono presenti importanti operatori, anche di maggiore dimensione competitiva rispetto a Fastweb S.p.A. e considerato che la stessa Fastweb S.p.A. è già titolare di frequenze nella medesima banda nel restante territorio nazionale”.

5. Conclusioni

45. In relazione all’istanza formulata dalla società FASTWEB, l’Autorità, acquisito il parere dell’AGCM, ritiene quindi di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 64 del *Codice*, all’autorizzazione al *trading* delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz nella direzione da BRENNERCOM a FASTWEB, come richiesto da quest’ultima, ritenendo che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza del trasferimento in esame.
46. L’Autorità, per quanto sopra, altresì, esprime anche un parere favorevole, ai sensi dell’articolo 62, del *Codice*, all’autorizzazione alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso che passano, ove autorizzato il *trading*, nella titolarità di FASTWEB.
47. I predetti pareri, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 183/18/CONS, sono formulati, come precedentemente descritto, alle condizioni di seguito riassunte.

5.1. Riepilogo delle misure previste ai fini dell’autorizzazione della proroga e del trading in oggetto

48. La proroga dei diritti d’uso in oggetto, come pure il trasferimento, è da intendersi riferita a un blocco di 40 MHz (2x20 MHz), ampiezza conforme alle nuove specifiche tecniche 3GPP, con restituzione allo Stato dei 2 MHz eccedenti, alla scadenza originaria dei diritti d’uso, senza oneri per lo stesso.
49. Fino alla nuova scadenza dei diritti d’uso in oggetto restano fermi i vigenti obblighi tecnici e giuridici definiti nell’ambito della procedura di assegnazione dei diritti d’uso, ivi inclusi gli obblighi relativi all’uso/conformità degli apparati⁵, gli obblighi di coordinamento tra operatori che utilizzano blocchi adiacenti, nonché l’obbligo di copertura di cui all’art. 9 della delibera n. 209/07/CONS. Questi ultimi potranno essere assolti anche mediante ricorso alle nuove tecnologie. Gli operatori sono tenuti a comunicare all’Autorità e al MIMIT ogni eventuale *refarming* tecnologico delle frequenze rispetto alle condizioni previste e tali cambiamenti dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
50. L’operatore beneficiario della proroga è, inoltre, tenuto ad adottare, per i diritti d’uso delle frequenze di cui è richiesta la proroga, tutte le misure di mitigazione delle interferenze e coordinamento dell’uso dello spettro radio necessarie ad evitare

⁵ Che sono oggi normati dalla nuova direttiva 2014/53/UE.

- interferenze nocive, ivi inclusi l'utilizzo di blocchi di frequenza in modalità c.d. "ristretta" o con eventuale banda di guardia, nonché l'implementazione di specifici parametri di sincronizzazione, previsti da norme di armonizzazione, regolamenti tecnico nazionali, o eventualmente imposti dall'Amministrazione in linea con le *best practice* internazionali, anche funzionali alla coesistenza con i sistemi in banda adiacente e allo sviluppo dei sistemi 5G.
51. L'operatore beneficiario della proroga è, in particolare, tenuto ad applicare le norme di armonizzazione e i parametri di impiego relativi agli standard 5G con canalizzazioni TDD, in funzione di adeguamento alla decisione n. 2008/411/EC della Commissione europea come da ultimo emendata dalla decisione (UE) 2019/235 del 24 gennaio 2019, recante aggiornamento delle condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3.4-3.8 GHz, allo scopo di permettere l'introduzione del 5G. Lo stesso è tenuto, altresì, ad implementare ogni eventuale misura di coesistenza necessaria ai fini dello sviluppo dei sistemi 5G o alla coesistenza tra diverse tecnologie, sia in banda che in banda adiacente.
 52. Gli obblighi di cui sopra sono validi per l'intera durata dei titoli e funzionali alla fornitura del servizio commerciale al pubblico.
 53. In merito alle altre condizioni associate ai diritti d'uso e con specifico riferimento ai contributi, essi sono confermati in aderenza a quanto già stabilito per tale banda con la delibera n. 183/18/CONS. L'eventuale rivalutazione monetaria dei contributi e le modalità di corresponsione sono fissate dal MIMIT. Lo stesso MIMIT verifica la possibilità di applicare gli sconti previsti dalla delibera n. 183/18/CONS⁶ a favore di quegli operatori che, mediante operazioni di *trading*, favoriscono la deframmentazione spettrale.
 54. Tenuto conto di quanto già disciplinato in tema di deframmentazione della banda in questione, il MIMIT, su proposta delle parti, o in mancanza d'ufficio, definisce e autorizza anche per l'area geografica in questione un Piano di riorganizzazione, per ottenere un uso complessivamente più efficiente della banda 3.4-3.6 GHz, il cui completamento dovrà essere notificato all'Autorità e al MIMIT. I costi di tale attività sono a carico, proporzionalmente, degli stessi operatori.
 55. Il beneficiario della proroga invia al MIMIT e all'Autorità, con cadenza annuale, l'aggiornamento della documentazione già presentata ai fini del rilascio dei diritti

⁶ Tale delibera prevede infatti che "i gestori che realizzino un accordo di trading, che consenta di ottenere una deframmentazione geografica, possano ottenere uno sconto, attivabile dal MISE, dei contributi relativi al lotto scambiato, proporzionato all'area di estensione geografica che viene accorpata a seguito di un trasferimento e alle frequenze del lotto, per il periodo applicabile nell'ambito della proroga, fino a un massimo del 10%."

d'uso e della proroga di cui al presente provvedimento, dando evidenza, in coerenza con la struttura del Piano tecnico finanziario presentato, delle tecnologie adoperate, della distribuzione dei siti radio e delle antenne, delle architetture di rete utilizzate, nonché della copertura raggiunta e degli investimenti effettuati.

56. Il presente provvedimento disciplina gli aspetti relativi alla gestione dei diritti d'uso delle frequenze, riservandosi l'Autorità ogni intervento necessario in materia di tutela dell'utenza.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di esprimere, in merito all'istanza presentata dall'operatore FASTWEB S.p.A. di cui in premessa, allo stato degli atti e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice* al trasferimento dei diritti d'uso in questione in banda 3.4-3.6 GHz, e la propria intesa, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del *Codice*, in merito all'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso nella stessa banda, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte nel presente provvedimento.

La presente delibera è notificata al MIMIT e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba